SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1998, n. **281.**

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti Pag. 3

LEGGE 3 agosto 1998, n. **282.**

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1998.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 3 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino Pag. 7

DECRETO 6 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese . . . . Pag. 7

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del palazzo pubblico di Siena . . . . Pag. 8

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo . . . . Pag. 9

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini da inserire nelle serie speciali millesimo 1998 . . . . Pag. 10

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 2.000 celebrativo dell'anno 2000 . . . . Pag. 10

DECRETO 27 luglio 1998.

Segni caratteristici dei certificati di credito del Tesoro. Pag. 12

Ministero della sanità

DECRETO 31 luglio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 febbraio 1998 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Estraderm Mx» . . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iris» a r.l., in Oria . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 29 luglio 1998.

Invaso sul Rio Leni a Monte Arbus. Vincolo della risorsa. Rimodulazione ripartizione risorse triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000 (modifica ordinanza n. 96 del 10 aprile 1998). (Ordinanza n. 103) . . . . Pag. 14

Autorità di bacino del fiume Arno

DELIBERAZIONE 14 luglio 1998.

Proroga con modifiche delle misure di salvaguardia per garantire l'attuazione del progetto di piano per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno (art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989) . . . . Pag. 15

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un intervento integrato di valorizzazione dell'Alpe Piana da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37030) . . . . Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la pavimentazione del tratto di strada di accesso alla località «Lot» da parte del consorzio per l'esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37031) . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della baita montiva e dell'accessorio siti in località Corte da parte del sig. Colombo Marcello. (Deliberazione n. VI/37032) . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un rudere e la sistemazione di un accessorio siti in località Mola di Edolo da parte dei fratelli Casatti. (Deliberazione n. VI/37033) . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una traversa interna di collegamento tra via Rin e via Vinecc con relative opere accessorie da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37034) . . . . Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una condotta idrica interrata in località «Monte Pestai» da parte della sig.ra Parora Angela. (Deliberazione n. VI/37035). Pag. 25

CIRCOLARI

Ministero per le politiche agricole

CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. 6.

Disposizioni relative alla fissazione delle condizioni per la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/99 . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il cooordinamento delle politiche comunitarie: Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie Pag. 27

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 27

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 13 agosto 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 28

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Intestazione alla soc. E.NI. della concessione mineraria di mercurio denominata «Abbadia San Salvatore» Pag. 28

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imixane» . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina adrenalina». Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina» . . . . Pag. 30

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «DUP 753» . . . . Pag. 30

Contaminazione da diossina del pastazzo di agrumi proveniente dal Brasile per l'alimentazione delle bovine da latte. Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 marzo 1998).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 marzo 1998).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 marzo 1998).

da 98A7170 a 98A7172

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1998, n. **281.**

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto della legge

1. In conformità ai princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) «associazioni dei consumatori e degli utenti»: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

Art. 3.

Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Art. 4.

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

Art. 5.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i

medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a), b), d), e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.
Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 227):

Presentato dai sen. CARPI e DE LUCA Michele il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 9 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 31 luglio 1996; 28 gennaio; 21, 28, 29 maggio; 3, 4 e 17 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 giugno 1997 (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100 e 2155-*A* relatore sen. CAPONI).

Esaminato in aula il 9 luglio 1997 e approvato il 10 luglio 1997 in un testo unificato con gli atti numeri 1461 (Athos DE LUCA); 1462 (Athos DE LUCA); 1801 (PONTONE ed altri); 2077 (ASCIUTTI ed altri); 2100 (LARIZZA ed altri); 2155 (CIONI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3987):

Assegnato alla commissione X (Attività produttive), in sede referente, il 17 luglio 1997, con pareri delle commissioni II, VI, I, V, VII, XII e XIV.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 17 settembre 1997 e 18 febbraio 1998.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 18 marzo 1998.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 26 marzo; 15 aprile 1998 e approvato, con modificazioni, il 23 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 29 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 13 e 26 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 26 maggio 1998.

Esaminato dalla 10ª commissione in sede referente, il 26 maggio; 2 e 3 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 1998 (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155/*C* relatore sen. CAPONI).

Esaminato in aula il 1° luglio 1998 e approvato il 2 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«Art. 2 *(Attribuzioni). (Omissis).* — 4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), così come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 6:

— La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

98G0297

LEGGE 3 agosto 1998, n. **282.**

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1998 è attribuito all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, un contributo annuo di lire 4.250 milioni.

2. A decorrere dal 1998 è attribuito al Centro internazionale del libro parlato di Feltre un contributo annuo di lire 450 milioni.

3. L'attività del Centro nazionale del libro parlato rimane sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. L'attività del Centro internazionale del libro parlato di Feltre è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.700 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2091):

Presentato dall'on.le BAMPO ed altri il 1° agosto 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 25 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 26 febbraio 1998; 12 marzo 1998; 13 maggio 1998; 17 giugno 1998.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 14 luglio 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato il 16 luglio 1998 in un testo unificato con atto n. 3732 (on. BRACCO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3449):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 21 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 29 luglio 1998.

98G0341

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1998.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'A.R.STUD. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) di Bologna;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.R.STUD. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) di Bologna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A7301

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. 1998/11772 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 53/98 dell'8 luglio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino per il giorno 29 giugno 1998 a seguito della sostituzione della strumentazione tecnologica in uso;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino per il giorno 29 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 agosto 1998

Il direttore regionale: REALE

98A7423

DECRETO 6 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate,

datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 101/98 della protezione civile del 23 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 15 giugno 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Vista la relazione n. 49234/98 del 3 agosto 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 15 giugno 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 15 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 agosto 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A7424

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del palazzo pubblico di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del palazzo pubblico di Siena;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del palazzo pubblico di Siena da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale lire	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso gr	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Oro	100.000	25	900	1‰	15	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: veduta dall'alto della Torre del Mangia, del palazzo pubblico e dei palazzi che si affacciano sulla piazza del Campo di Siena; in giro scritta «REPVBBLICA ITALIANA», in basso il nome dell'autore «E. L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: allegoria dell'architettura da una formella di Andrea Pisano; in alto «100 MILA LIRE»; a sinistra «1348»; a destra «1998»; in basso legenda «COMPLETAMENTO DELLA TORRE DEL MANGIA DEL PALAZZO PUBBLICO DI SIENA DCL ANNIVERSARIO» e «R»;

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

98A7302

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale lire	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso gr	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Oro	50.000	20	900	1‰	7,5	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: arcate del chiostro e veduta della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo; al centro «REPVBBLICA ITALIANA» e il nome dell'autore «MOMONI»;

sul rovescio: raffigurazione dell'interno della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo; in alto «L. 50 MILA», e «R»; in basso «S. GIOVANNI DEGLI EREMITI» e «1148-1998»;

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

98A7303

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini da inserire nelle serie speciali millesimo 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini — da inserire nelle serie speciali di monete per collezionisti millesimo 1998 — da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale lire	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso gr	
			legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	1.000	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: autoritratto del Bernini da un disegno del 1669 sullo sfondo del Colonnato di S. Pietro; in alto in giro scritta «REPVBBLICA ITALIANA»; a destra il nome dell'autore «COLANERI»;

sul rovescio: in alto iscritto in un cerchio il «SOLE», particolare della scultura della «VERITÀ» (Galleria Borghese); sul fondo composizione comprendente le planimetrie di S. Andrea al Quirinale, del Colonnato di Piazza S. Pietro e un'ape; a sinistra «1598»; a destra «1998»; al centro «L. 1.000»; in basso in giro «400 ANNI NASCITA G. L. BERNINI» e «R»;

sul contorno: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

98A7304

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 2.000 celebrativo dell'anno 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da lire mille e duemila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere la prima coniazione speciale di tre dittici celebrativi dell'anno Duemila con due monete d'argento da L. 2.000;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 2.000 celebrativo dell'anno Duemila — i cui soggetti si ispirano l'uno al tema laico e l'altro al tema religioso — da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale lire	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso gr	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	2.000	31,4	835	3‰	16	0,08

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche del dittico di monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Moneta tema laico:

sul dritto: intorno al globo terrestre orbitano le dodici stelle d'Europa fra tre colombe, simbolo e progetto di pace per il terzo millennio; in circolo «REPVBBLICA ITALIANA 1998»; in basso il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: da uno degli studi leonardeschi sulle proporzioni umane scocca la scintilla dell'intelligenza raffigurata dalla forma stellare del neurone la cui ramificazione si trasforma nell'elicoide del DNA; a destra «R»; in basso «L. 2000»;

sul contorno: godronatura continua.

Moneta tema religioso:

sul dritto: dall'emisfero terrestre nasce l'Albero della Vita, i cui rami e foglie si trasformano in tre colombe, simbolo e progetto di pace per il terzo millennio; in giro «REPVBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «L. CRETARA» e «1998»;

sul rovescio: raffigurazione del Cristo Pantocratore (Duomo di Cefalù - mosaico dell'abside); in basso «L. 2000» e «R»;

sul contorno: godronatura continua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni fotografiche che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Moneta tema laico

Dritto — *Rovescio*

Moneta tema religioso

Dritto — *Rovescio*

98A7305

DECRETO 27 luglio 1998.

Segni caratteristici dei certificati di credito del Tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 179873 in data 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1997, ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le caratteristiche dei certificati da rilasciare;

Considerata la necessità di stabilire i segni caratteristici del maxicertificato rappresentativo dell'intero prestito, nonché dei titoli al portatore che eventualmente dovessero essere richiesti ai sensi del citato art. 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 25 agosto 1997, citato nelle premesse, i segni caratteristici dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° settembre 1997, codice IT0001145371, vengono stabiliti, come appresso specificato.

I certificati di credito — composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali — sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel Museo del Prado di Madrid, e, nelle cedole, la riproduzione del volto de «La Flora», tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze;

Il corpo del titolo è costituito da un fondino racchiuso da due cornici — una interna a disegno geometrico e l'altra esterna a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali — interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di uno spazio bianco idoneo a porre in evidenza la filigrana.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto e destra, il numero IT0001145371 del codice del prestito e, più in basso, lo stemma della Repubblica italiana, che sarà impresso con bollo a secco sull'apposito spazio in alto a sinistra.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna», custodito nella National Gallery di Londra, e sotto le seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO
1997-2004
EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1997

CODICE
IT0001145371

Seguono poi le diciture e gli spazi per apporvi il numero assegnato al certificato, un elemento decorativo con stampa e registro recto-verso, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alla normativa da cui il titolo è regolato, la data di rilascio, nonché la legenda «IL DIRETTORE GENERALE» e un ologramma.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonchè il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali, verrà determinato con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto 25 agosto 1997, l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corripondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 25 agosto 1997 citato nelle premesse, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza,

nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori di ciascun taglio, per le cornici e per il fondino sono i seguenti:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva.

La colorazione del maxicertificato, stampato interamente in offset, è la seguente:

vignetta ed elementi principali in verde smeraldo;

fondino a più colori, con dominante verde chiaro.

Per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in rosso-mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A7325

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 febbraio 1998 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Estraderm Mx».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Estraderm Mx», n. 68/98 del 13 febbraio 1998;

Considerate le lettere trasmesse dalla società Novartis Pharma S.p.a., in data 10 marzo 1998 e 16 giugno 1998, con le quali la società fa presente di godere di tutela brevettuale non sul principio attivo, ma sulla «formulazione a matrice di sistemi terapeutici transdermici contenenti estradiolo» (brevetto europeo: EP 0 716 599 B1 emesso in data 1° aprile 1998);

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 30 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto 13 febbraio 1998 richiamato in premessa, il prezzo delle confezioni: 8 cerotti transdermici da 25 μg (A.I.C. n. 031773017) e 8 cerotti transdermici da 50 μg (A.I.C. n. 031773029), in applicazione dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non potrà essere superiore al prezzo medio europeo.

Resta confermata la classe «*a*», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

Il dirigente: GUALANO

98A7274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iris» a r.l., in Oria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che da decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Iris» a r.l., con sede in Oria, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 28 agosto 1979, rep. n. 91649 registro società n. 2006, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1044/170400.

Brindisi, 27 luglio 1998

Il direttore: MARZO

98A7425

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 luglio 1998.

Invaso sul Rio Leni a Monte Arbus. Vincolo della risorsa. Rimodulazione ripartizione risorse triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000 (modifica ordinanza n. 96 del 10 aprile 1998). (Ordinanza n. 103).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Minstri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 73 dell'11 giugno 1997 con la quale è stato disposto quanto segue: il quantitativo di 3,305 milioni di mc di risorsa idrica disponibile nell'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni è vincolato per uso idropotabile fino alla data del 31 dicembre 1997. Il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale è autorizzato ad erogare, dall'invaso di Rio Leni, a favore dell'E.S.A.F., per uso idropotabile, il quantitativo di risorsa idrica sopra indicato. La presente, ordinanza ha efficacia fino al 31 dicembre 1997. Cesserà, comunque, i suoi effetti prima di tale scadenza all'atto del rilascio della concessione di derivazione di acqua potabile a favore dell'E.S.A.F.

Atteso che tra il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e l'Ente sardo di aquedotti e fognature (ESAF) gestore dell'acquedotto - schema n. 38 del N.P.R.G.A., la convenzione indicata nel dispositivo della predetta ordinanza non è ancora intervenuta;

Atteso che, in relazione a ciò, il vincolo disposto con la suddetta ordinanza a carico del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha continuato a produrre i suoi effetti;

Preso atto che il Consorzio predetto sta ottemperando, anche nel corrente anno 1998 alle prescrizioni impartite con l'ordinanza n. 73/97;

Atteso che l'invaso sul Rio Leni a Monte Arbus necessita di interventi di risanamento del manto impermeabile allo scopo di assicurare la tenuta la cui realizzazione è subordinata al totale svuotamento dell'invaso;

Atteso che la realizzazione di tali interventi, finanziati dall'Unione europea e dallo Stato, nell'ambito del programma operativo multiregionale «Risorse idriche», dovrà essere iniziata dal 30 ottobre 1998 al fine di assicurare il rispetto dei termini di completamento dei lavori entro l'estate del 1999 allo scopo di avviare gli invasi a partire dal mese di settembre 1999;

Atteso che il vincolo imposto con la sopracitata ordinanza n. 73/97, dovrà essere rimosso con effetto dalla data di inizio dei lavori di risanamento della diga che imporranno lo svuotamento della diga stessa al fine di consentire la realizzazione dei lavori medesimi;

Atteso che lo svuotamento della diga di che trattasi determinerà il venire meno della fonte di approvvigio-

namento idrico per l'uso idropotabile dello schema n. 38 «Villacidro» sopra citato e per il soccorso delle colture arboree e delle serre e per l'abbeveraggio del bestiame;

Atteso che necessita rinvenire una fonte alternativa di approvvigionamento e che questa può essere individuata esclusivamente nel sistema idrografico «Flumendosa-Campidano»;

Atteso che la risorsa che si valuta necessaria, ai fini predetti dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 1999 è pari a:

per uso idropotabile Mmc 5;

per uso irriguo e di soccorso Mmc 4;

per complessivi Mmc 9 netti alle opere di presa.

Atteso che nel rispetto delle prescrizioni del modello di regolazione del sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri ove tale volume di risorsa non sia disponibile nel bilancio idrico del 1999, dovrà essere attinto mediante rimodulazione delle assegnazioni relative al comparto irriguo per l'anno idrologico 1998-1999, definite nell'ordinanza commissariale n. 96 del 10 aprile 1998;

Atteso che nella riunione tenutasi in data 24 luglio 1998 presso l'ufficio del commissario governativo con la partecipazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e dell'Ente atonomo del Flumendosa e dell'Ente sardo aquedotti e fognature, la bozza della presente ordinanza è stata positivamente valutata, ai fini della sua emissione, dagli enti intervenuti;

Ordina:

Art. 1.

Il vincolo disposto a carico del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale sulla risorsa disponibile nel serbatoio sul Rio Leni a Monte Arbus, con l'ordinanza n. 73 dell'11 giugno 1997, cesserà la sua efficacia a far data dal 1° novembre 1998.

Art. 2.

L'Ente autonomo del Flumendosa a far data dal 1° novembre 1998 provvederà a garantire l'approvvigionamento idrico specificato in premessa nel sistema Flumendosa con gli opportuni prelievi dal canale nord-ovest per una portata sino a 130 l/sec e dal canale sud-ovest per una portata sino a 40 l/sec da vettoriare attraverso il sistema irriguo del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale per l'uso idropotabile fino al volume complessivo di 5 Mmc dal canale ripartitore sud-ovest e nord-ovest per uso irriguo di soccorso sino al volume complessivo di 4 Mmc.

Art. 3.

A modificazione di quanto disposto con l'ordinanza n. 96 del 10 aprile 1998, l'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato ad erogare dal sistema Flumendosa Campidano, i volumi disponibili di risorsa secondo la seguente articolazione:

Uso	Settore	1998	1999	2000
Idropotabile	Fabbisogni civili	85	85	85
	Integrazione di soccorso fabbisogni civili Sulcis	5	5	5
	Integrazione di soccorso fabbisogni Civili di Villacidro	1	4	
Agricolo	Utenze EAF	5	5	5
	Distretti irrigui CO.BO. Sardegna Meridionale compreso comparto del Leni	120	45	105
Industrale	Usi industriali	15	15	15
	Usi civili vettoriati CASIC costa sud-occidentale	5	5	5

Cagliari, 29 luglio 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A7395

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

DELIBERAZIONE 14 luglio 1998.

Proroga con modifiche delle misure di salvaguardia per garantire l'attuazione del progetto di piano per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno (art. 17, comma *6-bis*, della legge n. 183/1989).

L'AUTORITÀ DI BACINO

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», ed in particolare gli articoli 12 e 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante: «Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Arno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230 «Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/1984. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive»;

Visti gli obblighi di rispetto delle opere idrauliche riportate nella «Carta delle opere idrauliche presenti nel bacino dell'Arno», facente parte del progetto di piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 95 del 17 luglio 1996;

Considerato che nel bacino dell'Arno si sono ripetutamente verificati gravi eventi alluvionali con danni ingentissimi a persone e cose e che tale situazione ha individuato come l'intero sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene

di carattere eccezionale, ma, soprattutto lungo gli affluenti, anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di là dell'emergenza, la necessità di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua;

Vista la propria precedente deliberazione n. 95 del 17 luglio 1996 con la quale, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 183/1989, si provvedeva all'adozione del progetto di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno;

Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalità primaria e ineludibile di difesa dal rischio idraulico;

Considerato che la strategia del piano è impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulico-forestali, sulla realizzazione di interventi strutturali (aree d'espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, etc.) da ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui è ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumità delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Vista l'attuale fase di adeguamento del piano adottato a seguito delle osservazioni presentate da enti locali e altri soggetti, il corretto svolgimento delle quali richiede l'espressione di pareri di diversi organi collegiali e necessita pertanto di congrui tempi istruttori per addivenire alla definitiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla cui data, in base l'art. 17, comma 5, della legge n. 183/1989, le disposizioni contenute nel piano medesimo avranno carattere immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, se dichiarate di tale efficacia;

Rilevata, per i motivi sopradetti, la necessità di preservare le aree destinate all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica previsti dal progetto di piano, rappresentate nella «Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno», facente parte del progetto di piano di bacino adottato, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche di cui al presente provvedimento, nonché la necessità di evitarne la compromissione nel periodo tra adozione del progetto di piano e approvazione del piano stesso, consentendo, nell'interesse pubblico, prevalente e immediato, l'attuazione dello stesso una volta approvato e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumità e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;

Rilevato che sono di interesse del piano anche le aree rappresentate negli ambiti di cui alla «Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e degli affluenti», anch'essa facente parte del progetto di piano adottato, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche di cui al presente provvedimento;

Rilevato altresì che il progetto di piano contiene anche la cartografia delle aree che sono state soggette ad allagamento per eventi alluvionali che si sono succeduti dal 1966 ad oggi, indicata come «Carta guida delle aree allagate»;

Dato atto che l'autorità di bacino e la regione Toscana hanno provveduto a dare ampia diffusione e pubblicità al progetto di piano e agli interventi in esso previsti sia nella fase precedente all'adozione (si veda, tra l'altro, la conferenza regionale sul bacino dell'Arno, tenutasi a Firenze il 5 aprile 1996 e i seminari provinciali preparatori del 15, 22 e 29 marzo 1996, tenutisi rispettivamente ad Arezzo, Empoli e Pisa) sia nella fase successiva e che lo stesso è inoltre rimasto a disposizione per la consultazione nei termini, nei modi e nelle sedi previste dall'art. 18 della legge n. 183/1989;

Vista la propria precedente deliberazione n. 107 del 15 luglio 1997 con la quale, per motivi idraulici e idrogeologici e per consentire l'attuazione del piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico, si provvedeva a porre sotto vincolo di non edificazione fino alla data di approvazione del piano stesso, e comunque per un periodo di un anno a decorrere dall'esecutività del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, aree lungo il corso dell'Arno e degli affluenti delimitate su apposita cartografia;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della predetta deliberazione secondo il quale possono essere escluse dal vincolo «le opere pubbliche che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e autorità di bacino»;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 124 e 125 del 6 maggio 1998, con le quali, ai sensi dell'articolo suddetto, si provvedeva ad escludere dal vincolo due aree interessate dalla costruzione di opere pubbliche;

Vista la necessità di prorogare la validità della misura di salvaguardia poichè, ad oggi, sono ancora in corso le procedure previste dall'art. 18 della legge n. 183/1989 per addivenire alla definitiva approvazione del piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale la composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il verbale della seduta del 14 luglio 1998 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole, per il coordinamento della protezione civile, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Di porre sotto vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa e per consentire l'attuazione del piano di bacino, fino alla data di approvazione dello stesso, le aree delimitate nella «Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno» allegata al Progetto di piano adottato con delibera del comitato istituzionale n. 95 del 17 luglio 1996, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche riportate nella cartografia allegata al presente provvedimento, riferite a:

aree di espansione e casse di laminazione;

serbatoi di laminazione;

interventi di laminazione con «bocche tarate», etc.;

l'area interessata dagli attuali «Stagni di Gaine» in comune di Sesto Fiorentino;

nonché le aree golenali e di prima pertinenza fluviale, indicate come *P1* e *P* nella legenda della «Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e dei suoi affluenti» del Progetto di piano adottato, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche riportate nella cartografia allegata al presente provvedimento.

Art. 2.

Sono escluse dal vincolo di cui all'art. 1:

gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;

le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonché le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di adeguamento igenico-sanitario, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti;

le opere pubbliche in corso di appalto o già affidate alla data di esecutività della delibera n. 107 del 15 luglio 1997;

le opere pubbliche che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e autorità di bacino;

le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di esecutività della delibera n. 107 del 15 luglio 1997, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 come zone *A* (ovvero parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi), come zone *B* (ovvero parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) e come zone *D* di completamento (ovvero parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati), queste ultime limitate a quelle che non necessitano di piano urbanistico attuativo;

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di esecutività della delibera n. 107 del 15 luglio 1997, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data di esecutività della delibera n. 107 del 15 luglio 1997, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva.

Possono altresì essere escluse dal presente vincolo, previo parere favorevole dell'autorità di bacino sulla marginalità delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla previsione del progetto di piano e a condizione che i comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla legge n. 225/1992 e dalla legge regionale Toscana n. 42/1996:

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di esecutività della delibera n. 107 del 15 luglio 1997, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, alla data di esecutività della delibera n. 107 del 15 luglio 1997, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.

Il vincolo comunque permane in riferimento a qualunque attività edilizia o trasformazione urbanistica che possa alterare il regime idraulico e idrogeologico, per le quali è sempre possibile l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio.

Art. 3.

I comuni devono dare notizia all'autorità di bacino di eventuali concessioni edilizie negli ambiti individuati nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e dei suoi affluenti», fatta eccezione per le aree *P1* e *P* già vincolate ai sensi dell'art. 1. Analogamente gli organi statali, regionali e gli altri enti territoriali dovranno comunicare all'autorità di Bacino eventuali previsioni o realizzazioni di nuove opere pubbliche di loro competenza nell'ambito delle stesse aree.

Art. 4.

Fatto salvo quanto definito nell'art. 1 del presente provvedimento, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree inondate, rappresentate nella «Carta guida delle aree allagate», allegata al progetto di piano, potranno essere

realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

Art. 5.

Al fine di garantire la coerenza degli interventi da realizzarsi nel bacino dell'Arno, tutti gli interventi strutturali, anche non ricompresi nel piano, tesi alla riduzione del rischio idraulico e alla prevenzione di eventi calamitosi, possono essere realizzati previo parere dell'autorità di bacino. Decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'autorità di bacino si intende espresso in senso favorevole. Il segretario generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico nei casi di particolare rilievo, e relazionando al comitato istituzionale nella prima seduta utile.

Art. 6.

Il segretario generale è delegato a estendere la misura di salvaguardia, su richiesta delle amministrazioni interessate, ad altre aree oggetto di interventi idraulici strutturali, ritenuti validi per le finalità del piano medesimo.

Art. 7.

Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'autorità di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

Art. 8.

La presente delibera sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la misura è destinata ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.

Roma, 14 luglio 1998

L'autorità di bacino: NARDI

98A7396

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un intervento integrato di valorizzazione dell'Alpe Piana da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37030).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di intervento integrato di valorizzazione Alpe Piana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 1, mapp. strada vicinale 4, 7, 8, 9, 10, 11, 169, 172, 173, 175, 176, 177, 178, foglio 5, mapp. n. 1 foglio 7, strada vicinale 3, 4, 5, 6, dell'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di intervento integrato di valorizzazione Alpe Piana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7342

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la pavimentazione del tratto di strada di accesso alla località «Lot» da parte del consorzio per l'esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37031).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte del consorzio per l'esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del comune di Mazzo di Valtellina per la pavimentazione del tratto di strada di accesso alla località «Lot»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina, foglio 19, mappali numeri 258, 152, 140, 112, 110, 109 e 107, strada comunale di «Lot», dell'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la pavimentazione del tratto di strada di accesso alla località «Lot» da

parte del consorzio per l'esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio).

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7343

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della baita montiva e dell'accessorio siti in località Corte da parte del sig. Colombo Marcello. (Deliberazione n. VI/37032).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (Brescia), di richiesta di stralcio

delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 per ristrutturazione baita montiva e dell'accessorio siti in località Corte, da parte del sig. Marcello Colombo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431.

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge 431/85 art. 1 lettera «d»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine (Brescia), foglio 2 mappale n. 23, foglio 3, mappali numeri 42-29-30, per la sola parte intereressata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della baita montiva e dell'accessorio siti in località Corte, da parte del sig. Marcello Colombo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un rudere e la sistemazione di un accessorio siti in località Mola di Edolo da parte dei fratelli Casatti. (Deliberazione n. VI/37033).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis,* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la ricostruzione di un rudere e la sistemazione di un accessorio in località Mola, di Edolo, da parte dei fratelli Casatti;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge 431/1985 art. 1 lettera «d»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio 10 mappali numeri 6-7, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un rudere e la sistemazione di un accessorio in località Mola di Edolo, da parte dei fratelli Casatti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una traversa interna di collegamento tra via Rin e via Vinecc con relative opere accessorie da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37034).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di traversa interna di collegamento tra via Rin e via Vinecc con relative opere accessorie;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431.

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio 28 mappali numeri 950-870-263-900, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di traversa interna di collegamento tra via Rin e via Vinecc con relative opere accessorie;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una condotta idrica interrata in località «Monte Pestai» da parte della sig.ra Parora Angela. (Deliberazione n. VI/37035).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Parora Angela per la realizzazione di condotta idrica interrata in località «Monte Pestai»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431.

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di rea-

lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (Sondrio), foglio 15 mappali numeri 552, 672, 499, 500, 501,502, 503, 504, 505, 506, 414, 416, 633, 425, 634, 510, 514, 511, 512, 426, 427, 428, 429, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di condotta idrica interrata in località «Monte Pestai»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7347

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. 6.

Disposizioni relative alla fissazione delle condizioni per la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/99.

A tutte le regioni

Al Ministero delle finanze

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA

All'UNAPROA

All'UIAPOA

All'UNACOA

All'Assodistillatori

Alla Confcooperative

Alla Lega delle cooperative

All'AGCI

All'UNCI

Alla Confagricoltura

Alla Coldiretti

Alla CIA

Al Comando generale della guardia di finanza - Ufficio operazioni

Al Comando generale carabinieri

All'Ispettorato centrale repressioni frodi

Al reparto operativo dei carabinieri presso il MIPA

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1611/98 della Commissione del 24 luglio 1998, che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/99, considerata la necessità di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo delle fasi di assegnazione agli stabilimenti di distillazione, della consegna e della effettiva distillazione del prodotto consegnato alle distillerie, fermo restando la validità delle disposizioni relative al regime degli interventi di mercato emanate dalla circolare ministeriale 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, in esecuzione del regolamento (CE) n. 659/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, si è ritenuto opportuno emanare la seguente circolare:

Operazioni di assegnazione alle distillerie della frutta ritirata dal mercato.

Sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1611/98, l'AIMA emetterà bandi di gara pubblici al fine di assegnare le uve da tavola ritirate dal mercato alle industrie di distillazione.

L'AIMA si accerta che la pubblicizzazione dei predetti bandi avvenga in modo da garantire che la competizione degli operatori non determini distorsioni della concorrenza, così come previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1611/98.

Consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie.

Sulla base delle disposizioni della circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto *A*), comma 6, le OP notificano, ai competenti assessorati regionali, i programmi settimanali di intervento con almeno 48 ore di anticipo, specificando i nominativi e gli indirizzi delle distillerie, o degli impianti per la preparazione preventiva del prodotto alla distillazione, a cui verranno inviate le uve da tavola ritirate dal mercato, in esecuzione dei risultati dei bandi di gara.

Gli impianti destinati alla preparazione preventiva del prodotto alla distillazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1611/98, nell'arco di tempo in cui svolgono tale attività non possono attuare altre lavorazioni, pertanto, devono essere destinati esclusivamente al predetto scopo.

Alle uve da tavola, sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1611/98, nei centri d'intervento e nel corso delle operazioni di ritiro sarà aggiunto blu di metile, in quantità sufficiente a permettere l'indubbia identificazione del prodotto.

Le operazioni di consegna dell'uva da tavola ritirata dal mercato alle distillerie, o agli impianti di preparazione, avverrà sotto il controllo e la piena responsabilità delle commissioni istituite dalle OP in esecuzione delle disposizioni di cui alla predetta circolare 18 aprile 1 997, n. 6, allegato 4, punto *E*), comma 2.

Controlli regionali.

Le regioni competenti per territorio riconoscono ed autorizzano gli impianti di preparazione preventiva dandone comunicazione degli elenchi a questo Ministero - DG Politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, prima dell'inizio delle operazioni di consegna dell'uva da tavola.

Gli organi regionali competenti per territorio provvedono, secondo le modalità previste nella circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto *F*), ad effettuare controlli per verificare l'effettiva consegna del prodotto alle distillerie, o agli impianti di preparazione, attraverso controlli fisici e documentali al fine di accertare l'effettiva trasformazione finale del prodotto in alcole di gradazione superiore a 80% vol., nonché la sua denaturazione per renderlo inadatto agli usi alimentari.

Le attività di distillazione devono terminare entro la fine della campagna 1998/99 (1° maggio 1998-30 aprile 1999), di cui all'art. 2, del regolamento (CE) n. 1611/98.

L'alcole ottenuto dalla distillazione dell'uva da tavola, sulla base delle disposizioni all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1611/98, deve essere sottoposto a procedimento di denaturazione sulla base delle disposizioni della normativa fiscale in materia.

L'operazione di denaturazione dell'alcole può avvenire direttamente presso la distilleria o presso altro stabilimento, dotato di opificio di denaturazione, attraverso l'invio dell'alcole sotto scorta del documento di accompagnamento DAA.

Comunicazioni.

Al termine delle operazioni di consegna e di distillazione le regioni competenti per territorio comunicano, al MIPA - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V ed all'AIMA - Div. XIII, i quantitativi di uva da tavola avviata alla distillazione, per OP di provenienza e per impresa di distillazione.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 162

98A7426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COOORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 14 agosto 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/04/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 43 del 14 febbraio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 59 del 4 agosto 1997.

98A7326

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12091-XV.J(1219) del 17 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Calibro 78 Bis Mattei multicolore» che la Pirotecnica Mattei S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11377-XV.J(1516) del 17 luglio 1998, i manufatti esplosivi qui di seguito descritti, che la S.p.a. Sicamb intende importare dalla ditta Martin Baker Aircraft Co. Ltd. - Inghilterra, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU a fianco di ciascuno indicato:

1) P/N MBEU 2919 RU, pacco razzi segg., 1ª cat., gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti:

P/N MBEU 2774 RU, kit propellente, 1ª cat., gr. C, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1090 RU, grano propellente, 1ª cat., gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

2) P/N MBEU 2883 RU, Pacco razzi segg., 1ª cat., gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti:

P/N MBEU 3383 RU, kit propellente, 1ª cat., gr. C, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1057 RU, grano propellente, 1ª cat., gr. A, n. ONU 0161 1.3C.

3) P/N MBEU 60008-4, kit cartucce segg., 5ª cat., gr. A, n. ONU 0276 1.4C.

Componenti:

P/N MBEU 62377-1, cartridge, 5ª cat., gr. B, n. ONU 0276 1.4C;

P/N MBEU 62374-1, cartridge, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0276 1.4C;

P/N MBEU 61241-1, cartridge, 5ª cat., gr. B, n. ONU 0276 1.4C.

4) P/N MBEU 53782, kit cartucce segg., 5ª cat., gr. A, n. ONU 0276 1.4C.

Componenti:

P/N MBEU 26434-1, cartridge, 5ª cat., gr. B, n. ONU 0276 1.4C;

P/N MBEU 7536-1, cartridge, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0323 1.4S;

P/N MBEU 16650-1, cartridge, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0323 1.4S;

P/N MBEU 50058-1, cartridge, 5ª cat., gr. B, n. ONU 0323 1.4S;

P/N MBEU 2250 RU-1, cartridge, 5ª cat., gr. B, n. ONU 0323 1.4S;

P/N MBEU 1025 F5-1, cartridge, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0323 1.4S.

5) P/N MBEU 53413, kit cartucce segg., 5ª cat., gr. A, n. ONU 0276 1.4C.

Componenti:

P/N 29837-1, cartridge, 5ª cat., gr. B, n. ONU 0276 1.4C;

P/N 32040-1, cartridge, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0276 1.4C.

6) P/N MBCJ 440-1, Cartuccia eiezione tettuccio, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0323 1.4S.

7) P/N MBCJ 2086, Cartuccia eiezione tettuccio, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0323 1.4S.

8) P/N MBCJ 560-1, Cartuccia eiezione tettuccio, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0323 1.4S.

9) P/N MBEU 78282 complessivo ALIU, 5ª cat., gr. A, n. ONU 0432 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4401-XV.J(1601) del 17 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «KLS2 Four Seasons 600 Shots (d.f.: Martarello Finale 4 stagioni)», che il sig. Martarello Ermes, titolare di deposito e fabbrica di esplosivi di 4ª e 5ª categoria in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Flower Basket Fireckrackers Fireworks - provincia di Jangxi - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10551-XV.J(1711) del 14 luglio 1998, i manufatti esplosivi denominati «BP 2273 Great Exposure 25 Shots (d.f.: AM008)», «BP 2168 Happy Holidays 100 Shots (d.f.: AM009)», «BP 2081 Howling Tiger 25 Shots (d.f.: AM001)» e «BP 2025 Oriental Thunder 25 SHOTS (d.f.: AM010)», che la Alessi Fireworks S.r.l., con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), intende importare dalla ditta «The Brothers Pyrotechnics Inc» - Beihai-Guangxi - Repubblica oopolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 5ª categoria - gruppo C dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10554-XV.J(1709) del 14 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «BP 8020 - 1-3/4» Assorted Shell 66 Shots (d.f.: AM016)», che la Alessi Fireworks S.r.l., con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), intende importare dalla ditta «The Brothers Pyrotechnics Inc» - Beihai-Guangxi - Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria - dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12092-XV.J(1217) del 17 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Calibro 78 Mattei Multicolore» che la Pirotecnica Mattei S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A7312

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 agosto 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1763,02
ECU	1944,61
Marco tedesco	986,47
Franco francese	294,26
Lira sterlina	2864,03
Fiorino olandese	874,86
Franco belga	47,837
Peseta spagnola	11,624
Corona danese	259,05
Lira irlandese	2475,10
Dracma greca	5,860
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1162,33
Yen giapponese	12,113
Franco svizzero	1184,03
Scellino austriaco	140,20
Corona norvegese	231,69
Corona svedese	216,93
Marco finlandese	324,44
Dollaro australiano	1049,70

98A7555

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione alla soc. E.NI. della concessione mineraria di mercurio denominata «Abbadia San Salvatore»

Con decreto ministeriale del 4 maggio 1998 la concessione mineraria di mercurio denominata «Abbadia San Salvatore» sita nel comune di Abbadia S. Salvatore (Siena), è intestata alla soc. E.NI., a decorrere dal 1° gennaio 1998.

98A7271

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imixane»

Decreto A.I.C. n. 348 del 23 luglio 1998

Specialità medicinale: IMIXANE, nelle forme e confezioni: 30 compresse 750 mg, flacone gocce 20 ml 40%, tubo gel 50 g.

Titolare A.I.C.: Zilliken S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54, codice fiscale n. 00244680104.

Produttore:

per la forma compresse: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330;

per la forma gocce: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Italfarmaco S.A., nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid - Spagna), Calle S. Rafael 3;

per la forma gel: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Abiogen Pharma S.r.l., nello stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 750 mg;

A.I.C. n. 033353018 (in base 10), 0ZTV9U (in base 32);

classe: «C»;

flacone gocce 20 ml 40%;

A.I.C. n. 033353020 (in base 10), 0ZTV9W (in base 32);

classe: «C»;

tubo gel 50 g;

A.I.C. n. 033353032 (in base 10), 0ZTVB8 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni compressa da 750 mg contiene:

principio attivo: salicilato di imidazolo mg 750;

eccipienti: lattosio, cellulosa microgranulare, carbossimetilamido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone gocce da 20 ml: 100 ml di soluzione 40% contengono:

principio attivo: salicilato di imidazolo g 40;

eccipienti: glicerolo, aroma arancio, sodio cloruro, saccarina sodica, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di gel contengono:

principio attivo: salicilato di imidazolo g 5;

eccipienti: glicerolo, carbossipolimetilene, dietanolamina, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

le forme compresse e gocce: stati infiammatori delle vie aeree o di pertinenza otorinolaringoiatrica (O.R.L.). Stati febbrili;

la forma gel: terapia locale di stati dolorosi e infiammatori, acuti e cronici di varia origine, dell'apparato muscolo-scheletrico e legamentoso (torcicolli, borsiti, tenosinoviti, periartriti, contusioni, distorsioni, stiramenti, ecc.).

Classificazione ai fini della fornitura:

per le forme compresse e gocce: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

per la forma gel: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art.3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7275

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina adrenalina»

Decreto G n. 349 del 28 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica MEPIVACAINA ADRENALINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: 1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%; 1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%, 5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%, 5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2%, 5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1%, 5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%, 1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1%, 1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Numeri A.I.C.:

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1% n. 029234034/G (in base 10) 0VW4VL (in base 32);

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2% n. 029234046/G (in base 10) 0VW4VY (in base 32);

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1% n. 029234059/G (in base 10) 0VW4WC (in base 32);

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2% n. 029234061/G (in base 10) 0VW4WF (in base 32);

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1% n. 029234073/G (in base 10) 0VW4WT (in base 32);

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2% n. 029234085/G (in base 10) 0VW4X5 (in base 32);

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1% n. 029234097/G (in base 10) 0VW4XK (in base 32);

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2% n. 029234109/G (in base 10) 0VW4XX (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, strada statale 16 Adriatica km 303.

Composizione:

ogni fiala da 10 ml di mepivacaina 1% - adrenalina 1 : 200.000 contiene:

principi attivi: mepivacaina cloridrato 100 mg; adrenalina tartrato acido 0,091 mg (pari ad adrenalina 0,005 mg/ml);

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 10 ml di mepivacaina 2% - adrenalina 1 : 200.000 contiene:

principi attivi: mepivacaina cloridrato 200 mg; adrenalina tartrato acido 0,091 mg (pari ad adrenalina 0,005 mg/ml);

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 5 ml di mepivacaina 1% - adrenalina 1 : 200.000 contiene:

principi attivi: mepivacaina cloridrato 50 mg; adrenalina tartrato acido 0,0455 mg (pari ad adrenalina 0,005 mg/ml);

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 5 ml di mepivacaina 2% - adrenalina 1 : 200.000 contiene:

principi attivi: mepivacaina cloridrato 100 mg; adrenalina tartrato acido 0,0455 mg (pari ad adrenalina 0,005 mg/ml);

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

mepivacaina con adrenalina Angelini è indicata negli interventi di chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, urologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, nonché in medicina generale e sportiva, con le seguenti tecniche anestesiologiche: blocco peridurale e caudale, blocco paravertebrale, blocco nervoso periferico, blocco paracervicale, infiltrazione dei tessuti;

mepivacaina con adrenalina Angelini è indicata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale oppure quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C»;

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C»;

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C»;

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7276

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina»

Decreto G n. 350 del 28 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica MEPIVACAINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: 1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%; 1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%, 5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%, 5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2%, 5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1%, 5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%, 1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1%, 1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Numeri A.I.C.:

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1% n. 029233032/G (in base 10) 0VW3W8 (in base 32);

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2% n. 029233044/G (in base 10) 0VW3WN (in base 32);

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1% n. 029233057/G (in base 10) 0VW3X1 (in base 32);

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2% n. 029233069/G (in base 10) 0VW3XF (in base 32);

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1% n. 029233071/G (in base 10) 0VW3XH (in base 32);

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2% n. 029233083/G (in base 10) 0VW3XV (in base 32);

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1% n. 029233095/G (in base 10) 0VW3Y7 (in base 32);

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2% n. 029233107/G (in base 10) 0VW3YM (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, strada statale 16 Adriatica km 303;

Composizione:

ogni fiala da 10 ml di soluzione iniettabile 1% contiene:

principio attivo: «mepivacaina» cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 10 ml di soluzione iniettabile 2% contiene:

principio attivo: «mepivacaina» cloridrato 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 5 ml di soluzione iniettabile 1% contiene:

principio attivo: «mepivacaina» cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 5 ml di soluzione iniettabile 2% contiene:

principio attivo: «mepivacaina» cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «mepivacaina» Angelini è indicata negli interventi di chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, urologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, nonché in medicina generale e sportiva, con le seguenti tecniche anestesiologiche: blocco peridurale e caudale, blocco paraverteblale, blocco nervoso periferico, blocco paracervicale, infiltrazione dei tessuti.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C»;

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C»;

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C»;

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1%: classe «C»;

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7277

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «DUP 753»

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 275 del 19 giugno 1998», relativo alla specialità medicinale «DUP 753», 28 compresse divisibili rivestite 50 mg, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, alla pag. 74, seconda colonna, ove è indicato: «Classe "A". Prezzo L. 55.000 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.», si intende scritto «Classe "A" *nota 73*. Prezzo L. 55.000 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.».

98A7278

Contaminazione da diossina del pastazzo di agrumi proveniente dal Brasile per l'alimentazione delle bovine da latte

Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 luglio 1998, serie L 209/50 è stata pubblicata la direttiva 98/60/CE della Commissione che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; il testo della direttiva viene integralmente riportato nel presente comunicato.

In allegato alla direttiva viene fissato temporaneamente il limite superiore di rilevazione della diossina nel pastazzo di agrumi ad un valore pari a 500 pgl TEQ/kg.

L'art. 2, par. 1 della direttiva 98/60 prevede che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° agosto 1998, pertanto, in attesa della conclusione dell'iter di recepimento nazionale con il presente comunicato si invitano gli operatori interessati ad ottemperare al disposto della direttiva medesima, sin dal 1° agosto 1998.

DIRETTIVA 98/60/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1998
che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/8/CE (2), della Commissione, in particolare l'articolo 6,

considerando che nei granulati di pastazzo di agrumi originari del Brasile o provenienti da tale paese si sono riscontrati livelli di diossine così elevati da costituire un rischio per la salute dell'uomo; che i granulati suddetti sono utilizzati come materia prima per mangimi e che i mangimi contaminati da diossine provocano a loro volta una contaminazione da diossine dei prodotti alimentari di origine animale; che le diossine sono classificate dalle organizzazioni internazionali competenti tra le sostanze cancerogene per l'uomo; che tali organizzazioni internazionali raccomandano l'adozione di misure intese a ridurre quanto più possibile l'assorbimento di diossine attraverso l'alimentazione; che è quindi opportuno vietare l'uso di granulati di pastazzo di agrumi contaminati da diossine a livelli inaccettabili per l'alimentazione degli animali e per la produzione di alimenti composti per animali;

considerando che tutte le fonti di contaminazione da diossine ai suddetti livelli inaccettabili non hanno potuto essere determinate con sufficiente certezza entro il breve periodo di tempo disponibile, che non esistono per il momento sufficienti garanzie che le possibili fonti di contaminazione siano state eliminate dal processo di fabbricazione dei granulati di pastazzo di agrumi; che non può essere realizzata a breve termine una valutazione scientifica più completa sul tenore massimo accettabile di diossine; che è quindi urgente fissare temporaneamente il limite massimo al livello di rilevazione (500 pgl-TEQ/kg) in attesa della valutazione scientifica completa sul rischio in causa;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I e l'allegato II, parte A della direttiva 74/63/CEE sono modificati secondo quanto disposto nell'allegato della presente direttiva.

La presente disposizione sarà riesaminata anteriormente al 1° gennaio 1999 sulla base di prove relative alle fonti di contaminazione o sulla base di una completa valutazione scientifica dei rischi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano a pubblicano entro il 31 luglio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1° agosto 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.
(2) GU L 48 del 19. 2. 1997, pag. 22.

ALLEGATO

1) Al punto «B. Prodotti» dell'allegato I è aggiunto il punto 21 seguente:

«21. Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TBQ/kg (limite superiore di rilevazione) (¹)

(¹) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione».

2) Nella parte A dell'allegato II è aggiunto il punto 4 seguente:

«4. Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TBQ/kg (limite superiore di rilevazione) (¹)

(¹) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione».

98A7327

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 9 0 9 8 *

L. 1.500